

Trento, bocciato l'affidamento in-house. Secondo l'Antitrust non sono state dimostrate le peculiarità previste dalla legge

L'Antitrust bocchia l'affidamento inhouse del servizio di tpl della provincia autonoma di Trento. Secondo il parere dell'Autorità l'Amministrazione non ha dimostrato la sussistenza delle peculiarità previste dalla legge e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione dei servizi di tpl. Ma andiamo a vedere nello specifico. L'Autorità, dopo aver precisato che il principio costituzionale di autonomia dei poteri locali non può giustificare "neppure da parte di Regioni e Province a statuto speciale scelte normative ed amministrative che possono essere in contrasto con i principi di tutela della concorrenza", ha ritenuto che la modalità di affidamento prescelta dall'Amministrazione provinciale non sia stata motivata con la dimostrazione, normativamente prevista, della sussistenza di "peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale". Secondo l'Antitrust l'Amministrazione Provinciale non ha, infatti, provveduto alla compilazione dell'apposito formulario predisposto dal Garante, ma si è limitata a fornire solo alcuni elementi di carattere qualitativo a supporto dei vantaggi dell'affidamento in house. Nel suo parere l'Autorità si è anche soffermata sul tema della clausola di protezione sociale prevista nelle procedure ad evidenza pubblica, e sul ruolo che avrebbe, secondo l'Amministrazione Provinciale, nel ridurre gli spazi utili per il recupero di efficienza attraverso procedure di gara, ed ha evidenziato che "una interpretazione eccessivamente ampia della clausola di protezione sociale finirebbe con il vanificare qualsiasi istanza di liberalizzazione nei settori, come quello del tpl, caratterizzati da una componente maggioritaria del costo del lavoro sul totale dei costi di produzione. Al contrario, sottolinea, il meccanismo di offerta competitiva potrebbe agire come incentivo, per i concorrenti, ad intervenire sulle condizioni contrattuali del fattore lavoro in termini di aumento di produttività, anche senza incidere sui livelli occupazionali e retributivi, attraverso un miglioramento dell'offerta in termini, ad esempio, di frequenze o linee aggiuntive".